

*Procedura ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione definitiva da restituire in modalità BIM utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del M.A.T.T.M del 11/10/2017, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di indagini e rilievi preliminari alla progettazione compresa la relazione geologica, la verifica preventiva di interesse archeologico nonché la direzione dei lavori finalizzati alla ricostruzione della "Caserma dei Carabinieri", nel Comune di Accumoli – Intervento relativo alla Caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI) (ex Comando Stazione Forestale) CAS\_M\_001\_2017*

## **FAQ N.1**

### **QUESITO 1:**

*Il bando prevede il possesso della qualifica E015 mentre lo scrivente ha E06 e E08 per importi sufficienti. Stante che l'ANAC consente qualifiche con classi equivalenti all'interno della stessa categoria di progettazione e identico grado di complessità, posso partecipare?*

### **RISPOSTA:**

In linea con il rinvio operato nel disciplinare, in tema di dimostrazione dei requisiti, alle linee guida ANAC n. 1 (i.e. *in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazione quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle linee guida ANAC n.1 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*) e fermo restando quando sancito dall'art. 8 del DM 17/06/2016, si conferma che per la categoria "Edilizia" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti prescritti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ciò stante, le categorie indicate sono idonee ai fini della qualificazione nella categoria/Id opere E15, avente un grado di complessità pari a 0,95.

### **QUESITO 2:**

*In merito al bando di gara CIG 8246652882 per la demolizione e ricostruzione della caserma dei carabinieri di Accumoli si richiede di aver eseguito dei lavori che rientrano nella classe e categoria E.15. Vorremmo partecipare al bando, ma abbiamo come servizio di ingegneria ed architettura lavori che rientrano in categoria E.16 - E.20 - E.21. Non avendo la categoria richiesta, possiamo comunque partecipare al bando, oppure è un fattore di esclusione?*

### **RISPOSTA:**

Avuto riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si rileva che nell'ambito del disciplinare di gara è stato fatto espresso rinvio alle linee guida ANAC n. 1 (i.e. *in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazione quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle linee guida ANAC n.1 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*) per cui, fermo restando quando sancito dall'art. 8 del DM 17/06/2016, sono idonee ai fini della qualificazione nella categoria "Edilizia" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi oggetto dell'appalto.

Inoltre, proprio in ragione del precitato art. 8 del DM 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; principio, questo, che come confermato dall'ANAC e segnalato nel Disciplinare trova piena applicazione con riferimento alla categoria Edilizia.

Ciò stante, considerato il grado di complessità delle categorie/Id opere da voi indicate, in un caso pari a quello dei servizi da affidare (Cat./ID E20) e nell'altro (Cat./ID Opere E16 ed E21) superiore

a quello della Cat./ID Opere E15 oggetto dell'intervento, si conferma che i servizi di ingegneria e architettura ascrivibili alle predette Categorie/ID Opere possono quindi concorrere alla dimostrazione del requisito prescritto nei documenti di gara per la Categoria/ID Opere E15.

### **QUESITO 3**

Il quesito che si pone è il seguente: Siamo una RTI in cui la mandataria si occuperà della Prestazione Principale E.15. Nel gruppo uno dei mandanti si occuperà delle Classi S.03 e S.04. In questo modo uno dei mandanti ha una quota economica maggiore del mandatario, poichè la somma di S.03 e S.04 risulta maggiore della prestazione principale E.15. E' possibile questo tipo di raggruppamento?

### **RISPOSTA**

La risposta al quesito è affermativa.

Si richiama, in proposito, da un lato, il par. 3 del Disciplinare di gara, laddove vengono individuate e distinte le prestazioni principale e secondarie oggetto dell'appalto e, dall'altro, il par. 7.4 del medesimo Disciplinare che, a sua volta, cita gli articoli 48 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, nel par. 7.4 citato si legge: *“nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.”*

La lettura di tali disposizioni normative deve essere condotta in relazione alle singole categorie oggetto dell'appalto e non con riferimento alla tipologia di attività di cui lo stesso si compone nel suo complesso, posto che più attività possono essere suddivise tra le varie categorie/ID Opere individuate (es. progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori) . Nel caso oggetto di quesito, nell'ambito di un raggruppamento di tipo verticale, occorre che la mandataria abbia i requisiti ed esegua le prestazioni con specifico riferimento alla categoria/ID E.15; le mandanti dovranno, invece, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni secondarie singolarmente intese.

### **QUESITO 4**

In relazione ai servizi subappaltabili si chiede se in questa fase di gara è sufficiente dichiarare nel DGUE di voler subappaltare per es., ind. geologiche e prove sui materiali, anche se queste professionalità sono richieste come requisito di partecipazione? E non è necessario produrre alcun documento specifico relativo agli operatori ai quali si vuole subappaltare? E questi debbono essere necessariamente iscritti al MePA per essere poi coinvolti nella procedura nel caso in cui ci si aggiudichi l'appalto?

### **RISPOSTA**

In relazione ai servizi subappaltabili, indicati al paragrafo 9 del disciplinare, in coerenza con quanto prescritto al paragrafo 16.3 del disciplinare stesso, è sufficiente elencare, nella Sezione D del DGUE, le prestazioni che si intendono subappaltare indicando la quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, fermo restando il limite di legge di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016. Nel caso di ricorso al subappalto necessario, in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001, l'operatore deve dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, nella predetta sezione D del DGUE, che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 citato. In virtù della sospensione dell'art 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, disposta dall'art. 1, co. 18 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni in L. n. 55/2019, non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori, conseguentemente non è necessario produrre, in sede di offerta, documentazione relativa ad eventuali subappaltatori. In ogni caso, il subappaltatore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 9 del

Disciplinare, mentre non è richiesta la necessaria iscrizione al MePA. Per completezza si segnala comunque che, laddove si intenda ricorrere al subappalto ed ai fini del successivo rilascio della relativa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 commi 4 e ss., verrà anche verificato il possesso in capo al subappaltatore dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016, così come esplicitato nel par. 9 del disciplinare.

Da ultimo preme anche precisare che l'eventuale ricorso all'istituto del subappalto per le indagini geologiche non consente al concorrente di ovviare ai fini della partecipazione all'obbligatoria indicazione in seno alla domanda di partecipazione delle professionalità richieste nell'ambito del par. 7.1 del disciplinare e nello specifico, stando al quesito posto, dall'esplicitare il professionista responsabile della relazione geologica. Infatti, le professionalità minime di cui al precitato paragrafo costituiscono un requisito di idoneità del concorrente che devono essere garantite già in sede di offerta dai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, fermo restando la specifica disciplina dettagliata nei documenti di gara proprio con riferimento al geologo (ed anche all'archeologo). La presenza di detto professionista, responsabile della relazione geologica (soggetta al divieto di subappalto ex art. 31 comma 8 del Codice) dovrà quindi essere garantita esclusivamente nelle forme esplicitate nel par. 7.1 della *lex specialis*.

### **QUESITO 5**

Con riferimento al bando in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:

- Inserendo in RTP il Professionista responsabile della redazione degli elaborati per requisiti Acustici, questi dovrà concorrere (e nel caso in quali termini) alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, con particolare riferimento al paragrafo 7.3?
- Qualora i professionisti richiesti nel gruppo di lavoro (es. Responsabile della relazione geologica; Responsabile Tecnico Antincendio...) siano dipendenti/ collaboratori di una Società mandante del RTP e già iscritta nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016, è comunque necessario che le singole figure siano singolarmente iscritte a suddetto elenco?
- Con riferimento al CRITERIO A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" avendo servizi in cui si sono svolti complessivamente sia attività di progettazione che di direzione lavori e sicurezza, è possibile usare lo stesso lavoro per i sotto- criteri A1, A2, A3, dettagliando il lavoro nelle singole schede?
- Per l'archeologo è obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 anche se partecipa in RTP come singolo professionista?

### **RISPOSTA**

1. Relativamente alla correlazione tra la professionalità del responsabile della redazione degli elaborati per requisiti Acustici e requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare, occorre premettere che le prestazioni principali e secondarie oggetto dell'appalto sono da individuarsi con riferimento alle categorie/Id Opere, posto che più attività possono essere suddivise tra le varie categorie/ID Opere individuate. Nel caso poi di RTP la specifica disciplina in tema di requisiti di partecipazione, dettagliata al par. 7.4 della *lex specialis* tenendo anche conto delle specificità della procedura (a titolo esemplificativo non occorre che il geologo, i laboratori autorizzati ovvero dell'archeologo concorrano al c.d. elenco servizi, limitatamente alle attività di competenza degli stessi), segue il modulo organizzativo adottato, secondo cui:

- nel caso di RTP verticale la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie;
- nel caso di RTP orizzontale tutti gli operatori eseguono il medesimo tipo di prestazione rispetto alle categorie/ID Opere individuate, dando luogo di fatto ad una esecuzione omogenea delle stesse, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire l'appalto in misura maggioritaria;

- nel caso di RTP misto le prestazioni principali ovvero le prestazioni secondarie (individuate sempre con riferimento alle categorie/Id delle Opere) possono essere assunte anche da operatori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso, il raggruppamento presenterà elementi strutturali propri sia di quello orizzontale che verticale; orizzontale rispetto quindi alle prestazioni assunte orizzontalmente dagli operatori riuniti.

Le professionalità del gruppo di lavoro si esplicano nell'ambito delle categorie/ID opere oggetto dell'appalto e possono essere garantite associando stabilmente alla compagine del RTP il professionista autonomamente in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (in qualità di mandante) ovvero assicurandone la presenza secondo quanto previsto nel Disciplinare con riferimento alla natura del rapporto intercorrente tra l'operatore economico partecipante ed il singolo professionista.

Nel caso specifico del Tecnico per l'acustica, trattandosi di attività di carattere trasversale, la disciplina dei requisiti di cui al par. 7.3 del Disciplinare (c.d. elenco servizi) seguirà nel caso di RTP il modulo organizzativo adottato e la/le prestazione/i in concreto assunte dal singolo O.E. raggruppato secondo le categorie/ID opere individuate ai fini della partecipazione.

**2.** No, non è necessario che i singoli professionisti che fanno parte della struttura operativa minima di cui al par. 7.1 del Disciplinare di gara siano iscritti nell'Elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, qualora partecipino alla gara, non in proprio, ma quali dipendenti/collaboratori/associati di un O.E. il quale, al contrario, presenti domanda di partecipazione alla gara, in forma singola o quale componente di costituito/costituendo RTP. Il Disciplinare di gara, infatti, prescrive che il requisito relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 citato, debba essere posseduto, a pena di esclusione, *da tutti i professionisti, partecipanti in forma singola ovvero in forma associata, che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori, relazione geologica e relazione archeologica ai fini della partecipazione alla gara* (cfr. par. 6 e par. 7.1 lett. c).

Va da sé, dunque, che solo nel caso in cui il professionista che fa parte del gruppo di lavoro sia, al contempo, anche partecipante in forma singola alla gara, egli debba essere personalmente iscritto all'Elenco ex art. 34 D.L. 189/2016.

**3.** La risposta è affermativa. Il concorrente dovrà aver cura di individuare singolarmente e dettagliare i servizi svolti, in modo da garantire il rispetto del par. 17. 1 ***"I servizi presentati dal concorrente saranno quelli (eseguiti nell'intera vita professionale), affini a quelli oggetto della gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare tenendo conto di quelli che sono i criteri motivazionali di valutazione dell'offerta di cui al punto 19.1.1.***

Con riferimento al CRITERIO A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta", suddivisa in A1, A2 e A3, dovranno essere prodotte le seguenti schede descrittive:

- **Scheda A1 - Progettazione definitiva**, compilando l'allegato A.1: descrizione di **Min.1 e Max. 3** servizi espletati dal concorrente.

*I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa.*

*Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione definitiva e/o esecutiva di cui almeno uno dovrà essere stato espletato con la modalità BIM ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par.19.1.1 (i.e. A.1.3).*

- **Scheda A2 – Direzione Lavori** – compilando l'allegato A.2: Descrizione di **Min.1 e Max. 3** servizi espletati dal concorrente.

*I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa.*

*Gli incarichi valutabili sono riferibili alla Direzione dei lavori.*

- **Scheda A3- Coordinamento della sicurezza** - compilando l'allegato A.3: Descrizione di **Min.1 e Max. 3** servizi espletati dal concorrente.

*I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa.*

*Gli incarichi valutabili sono riferibili al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.*

*Ogni scheda presentata potrà essere accompagnata da massimo di n. 3 tavole in formato ISO A3, a discrezione del concorrente."*

4. no. Laddove la professionalità dell'archeologo venga garantita dal singolo professionista associato stabilmente al RTP, lo stesso dovrà essere iscritto nell'Elenco Speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016, in linea con quanto previsto nel par. 7.1 lett.c) del disciplinare. Si evidenzia che l'archeologo dovrà iscriversi nell'ambito della sezione categoria soggettiva \_ sottosezione "Altra categoria soggettiva".

## **QUESITO 6**

In riferimento invece al disciplinare del bando di gara in questione, nei requisiti richiesti di capacità economica /finanziaria e tecnica professionale abbiamo servizi di ingegneria e di architettura svolti come organo di Verifica ai fini della Validazione ai sensi dell'art. 26 Dlgs 50/16. Possono essere indicati nei "servizi di punta" ?

## **RISPOSTA**

Ai fini della partecipazione e relativamente ai requisiti di cui al par.7.2 e 7.3 del disciplinare possono essere attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016.

Del resto, le linee Guida Anac n.1 al paragrafo par. IV, punto 2.2.2.5 chiariscono che ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, i requisiti di partecipazione non possono essere limitati ai soli servizi tecnici specificamente posti a base di gara. Al riguardo, si richiamano le predette Linee guida, par. IV, punto 2.2.2.5. secondo cui *"il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (..omissis..)".*

Ciò posto, considerato peraltro che alle procedure di affidamento dei servizi di verifica dei progetti si applicano le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ed in termini di requisiti di partecipazione viene richiesto un fatturato specifico *per servizi di verifica, progettazione o di direzione lavori*, si ritiene che, ai fini della qualificazione nella presente procedura, i soggetti di cui all'art. 46 del Codice possano utilizzare anche i servizi di verifica espletati ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, laddove riferiti alle categorie/ld opere di specifico interesse, in quanto pur non prevedendo attività progettuali risultano finalizzati alla verifica di rispondenza degli elaborati e di conformità alla normativa vigente degli stessi, quale strumento *"di prevenzione di errori e/o omissioni da cui possano conseguire maggiori costi e tempi"* (cfr. par. VII Linee Guida ANAC n.1).

## **QUESITO 7**

Con riferimento ai requisiti tecnici ed economici richiesti per la gara in oggetto si rappresenta che la scrivente società è stata costituita nel 2017 ed è operativa dal 2018. Si chiede se, per poter soddisfare i requisiti richiesti (tecnici ed economici - anche per il periodo dei 10 anni antecedenti), si possono indicare i requisiti del socio di maggioranza che è anche amm unico e DT, avvalendosi dell'articolo 253 comma 15 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

## **RISPOSTA**

L'art. 46 comma 2 del D.lgs. 50/2016 prevede per le società di nuova costituzione (e per nuova costituzione deve intendersi l'attribuzione di una nuova partita IVA e non già la mera variazione dell'oggetto sociale, della ragione sociale, etc..) le specifiche modalità con cui le stesse possono documentare il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali.

In particolare, la società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali :

- per le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- per le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti a tempo indeterminato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Giuseppe Bucci